



**SCHEDA
ANAGRAFE
RIGETTO RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA**

***IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEVE
ESSERE COMUNICATO ALL'INTERESSATO CON RACCOMANDATA A.R.?***

NORMATIVA

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

Legge 7 agosto 1990, n. 241

PARERI

SI

NO

Min. Interno 27 gennaio 2004

DOTTRINA

SI

NO

REDAZIONE, in *Serv. Dem.*, 1994, 803

PANOZZO, *Anagrafe della popolazione residente*, Minerbio, 2005, 40 (ove il corsivo *notificato* alludeva all'insufficienza della mera comunicazione personale, priva di riscontro, e alla necessità della *data certa* di ricezione,

LOIZZO, *La vertenza anagrafica. Il ricorso gerarchico*, in *Atti del corso di aggiornamento E-Dea Form*, Montecatini Terme, 19-22 marzo 2002 (p. 14)

REDAZIONE, in *Notiziario Anusca*, 2004, n. 7, 13 (la raccomandata è facoltativa)

<p>quindi anche con raccomandata a.r.)</p> <p>REDAZIONE, in <i>Stato Civ.</i>, 1997, 289</p> <p>BARTOLI, PARDUCCI, <i>Lavorare in anagrafe</i>, Catania, 2000, 31 (occorre la notifica)</p> <p>REDAZIONE, <i>Anagrafe della popolazione residente. Iscrizioni e cancellazioni</i>, in <i>www.semplicesemplice.it</i> (occorre la notifica)</p> <p>VERCELLI, <i>Le notificazioni degli atti anagrafici</i>, in <i>Stato Civ.</i>, 1997, 529 (almeno sembra)</p> <p>REDAZIONE, <i>Le comunicazioni obbligatorie del procedimento</i>, in <i>Semplice</i>, 2006, n. 10</p>	
---	--

OSSERVAZIONI

La (certezza della) data di ricezione del diniego – per le sue evidenti implicazioni sulle garanzie poste a tutela dell’istante – costituisce un momento fondamentale del procedimento amministrativo innestato dalla richiesta di parte. Non crediamo si possa prescindere dalla raccomandata a.r., mentre ci sembra eccessiva la notifica, in quanto non prevista [cfr., in termini generali, Consiglio di Stato, V, 15 aprile 2004, n. 2157: “la pubblica amministrazione, salvo i casi in cui vi sia espressa previsione normativa in proposito, non ha l’obbligo di effettuare la comunicazione dei propri atti ai rispettivi destinatari nelle forme proprie della notificazione degli atti giudiziari; di conseguenza, la comunicazione dell’atto amministrativo mediante raccomandata postale costituisce di per sé mezzo idoneo a rendere edotti i destinatari del provvedimento, anche al fine, tra l’altro, di far decorrere il pertinente termine di legge per l’impugnazione”]



Scheda a cura di: **Rober Panozzo**
 autore di saggi in materia di cittadinanza, anagrafe della
 popolazione, diritto di famiglia e immigrazione
 04/11/2008